

Convenuto: Parlamento europeo (rappresentanti: A. Lukošiūtė, R. Ignătescu, e G. Mazzini, agenti) e Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: J. Currall e A. Aresu, agenti)

Interveniente a sostegno della ricorrente: Repubblica ellenica (rappresentanti: S. Vodina e M. Michelogiannaki, agenti)

Oggetto

Annullamento del bando di concorso generale EPSO/AD/95/07 per la formazione di una graduatoria di assunzione a 20 posti di amministratore (AD5) nel settore dell'informazione (biblioteca/documentazione), pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* 8 maggio 2007 (GU C 103 A, pag. 7)

Dispositivo

- 1) Il ricorso è irricevibile nei limiti in cui è proposto contro il Parlamento.
- 2) La Repubblica italiana supporterà le spese da essa sostenute nell'ambito del presente ricorso nei limiti in cui è proposto contro il Parlamento. Il Parlamento supporterà le proprie spese.

⁽¹⁾ GU C 223 del 22.9.2007.

Ordinanza del Tribunale di primo grado 16 dicembre 2008 — Italia/CESE e Commissione

(Causa T-117/08) ⁽¹⁾

(Incidente di procedura — Eccezione di irricevibilità — Irricevibilità parziale del ricorso — Assenza di imputabilità degli atti alla Commissione)

(2009/C 55/50)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Repubblica italiana (rappresentanti: I. Bruni, agente, assistita da P. Gentili, avvocato dello Stato)

Convenuti: Comitato economico e sociale europeo (CESE) (rappresentanti: sig. M. Bermejo Garde, agente, assistito dall'avv. A. Dal Ferro); e Commissione delle Comunità europee (rappresentante: J. Currall, agente)

Interveniente a sostegno della ricorrente: Regno di Spagna (rappresentante: F. Díez Moreno, Abogado del Estado)

Oggetto

Annullamento dell'avviso di posto vacante n. 73/07, concernente un posto di Segretario generale (grado A* 16) del CESE, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* 28 dicembre 2007 (GU C 316 A, pag. 1), nonché del corrigendum a detto avviso, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* 30 gennaio 2008 (GU C 25 A, pag. 21)

Dispositivo

- 1) Il ricorso è irricevibile nella misura in cui è proposto nei confronti della Commissione.
- 2) La Repubblica italiana è condannata alle spese dalla stessa sostenute nel presente ricorso nella misura in cui è proposto nei confronti della Commissione, oltre a quelle sostenute dalla Commissione.

⁽¹⁾ GU C 116 del 9.5.2008.

Ordinanza del presidente del Tribunale di primo grado 23 dicembre 2008 — AES-Tisza/Commissione

(Causa T-468/08 R)

(«Procedimento sommario — Aiuti di Stato — Decisione della Commissione che dichiara incompatibili con il mercato comune gli aiuti che la Repubblica d'Ungheria avrebbe accordato a taluni produttori di elettricità tramite accordi di acquisto di energia elettrica — Domanda di sospensione dell'esecuzione — Insussistenza dell'urgenza — Ponderazione degli interessi»)

(2009/C 55/51)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Richiedente: AES-Tisza Erőmű kft (AES-Tisza kft) (Tiszaújváros, Ungheria) (rappresentanti: avv.ti T. Ottervanger e E. Henny)

Resistente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: L. Flynn, N. Khan e K. Talabér-Ritz, agenti)

Oggetto

Domanda di sospensione dell'esecuzione dell'art. 1 della decisione della Commissione 4 giugno 2008, C(2008) 2223 def., relativa all'aiuto di Stato accordato dalla Repubblica d'Ungheria tramite accordi di acquisto di energia elettrica

Dispositivo

- 1) *La domanda di provvedimenti urgenti è respinta.*
- 2) *Le spese sono riservate.*

Ricorso proposto l'8 dicembre 2008 — Tuzzi fashion/UAMI — El Corte Inglés (Emidio Tucci)**(Causa T-535/08)**

(2009/C 55/52)

*Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese***Parti**

Ricorrente: Tuzzi fashion GmbH (Fulda, Germania) (rappresentanti: R. Kunze e G. Würtenberger, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: El Corte Inglés, SA (Madrid, Spagna)

Conclusioni della ricorrente

- annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 23 settembre 2008, pratica R 1561/2007-2; e
- condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio figurativo «Emidio Tucci» per prodotti della classe 25

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: la ricorrente

Marchio o segno sui cui si fonda l'opposizione: registrazione come marchio tedesco n. 1 078 843 del marchio denominativo «TUZZI» per prodotti della classe 25; registrazione come marchio internazionale n. 496 835, avente effetto in Austria, Francia, paesi del Benelux e Polonia, del marchio denominativo «TUZZI» per prodotti della classe 25; denominazione commerciale «TUZZI FASHION GMBH» usata nella pratica commerciale in Germania per articoli d'abbigliamento.

Decisione della divisione di opposizione: integrale rigetto dell'opposizione

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: violazione dell'art. 8, nn. 1 e 4, del regolamento del Consiglio n. 40/94, in quanto la commissione di ricorso avrebbe erroneamente valutato il rischio di confusione tra i marchi di cui trattasi; violazione dell'art. 73 del regolamento del Consiglio n. 40/94, in quanto la commissione di ricorso non

avrebbe valutato in modo esauriente gli argomenti presentati dalla ricorrente e non avrebbe fornito la motivazione obiettiva su cui la sua decisione si basava; violazione dell'art. 74 del regolamento del Consiglio n. 40/94, in quanto la commissione di ricorso non avrebbe limitato la sua valutazione all'esame dei fatti, delle prove e degli argomenti addotti dalle parti; violazione dell'art. 79 del regolamento del Consiglio n. 40/94, in quanto, nell'esame del motivo di ricorso concernente l'abuso di diritto invocato dalla ricorrente, la commissione di ricorso non avrebbe preso in considerazione taluni principi di diritto processuale generalmente riconosciuti dagli Stati membri.

Ricorso proposto il 9 dicembre 2008 — Huvis/Consiglio**(Causa T-536/08)**

(2009/C 55/53)

*Lingua processuale: l'inglese***Parti**

Ricorrente: Huvis Corporation (Seoul, Repubblica di Corea) (rappresentanti: avv.ti J.-F. Bellis, F. Di Gianni, R. Antonini)

Convenuto: Consiglio delle Comunità europee

Conclusioni del ricorrente

- Annullare il regolamento (CE) del Consiglio 10 settembre 2008, n. 893, che mantiene i dazi antidumping sulle importazioni di fibre di poliesteri in fiocco originarie della Bielorussia, della Repubblica popolare cinese, dell'Arabia Saudita e della Corea a seguito di un riesame intermedio parziale avviato a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 384/96 (¹), nella parte in cui non abroga il dazio antidumping applicabile alla ricorrente con effetti a decorrere dal 29 dicembre 2006, vale a dire dalla data in cui le importazioni di fibre di poliesteri in fiocco originarie di Taiwan e della Malesia sono state assoggettate ai dazi antidumping provvisori che la Commissione ha deliberato di non riscuotere nella sua decisione 19 giugno 2007, 2007/430/CE (²);
- condannare il Consiglio alle spese relative a tali procedimenti.

Motivi e principali argomenti

Mediante il proprio ricorso, la ricorrente, una società con sede in Corea, chiede il parziale annullamento del regolamento del Consiglio n. 893/2008 nei limiti in cui non abroga, con effetti decorrenti dal 29 dicembre 2006, il dazio antidumping applicabile alle fibre di poliesteri in fiocco (FPF) prodotte dalla ricorrente ed originarie della Corea. La ricorrente sostiene che il medesimo trattamento già riservato alle FPF originarie di Taiwan e della Malesia dalla decisione della Commissione 2007/430/CE avrebbe dovuto applicarsi anche alle FPF originarie della Corea. Pertanto, ad avviso della ricorrente, il dazio antidumping relativo a queste ultime dev'essere abrogato con effetti decorrenti dalla stessa data.